

Autodichiarazione “Aiuti Stato Covid”: entro il 31 gennaio 2023

Il termine per la presentazione dell'autodichiarazione “Aiuti di Stato Covid” slitta ufficialmente al **31 gennaio 2023**.

La proroga last second – considerato che la scadenza dell'adempimento era fissata per il 30 novembre 2022 – è stata disposta dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre.

L'autodichiarazione, disciplinata dal Dm 11 dicembre 2021, doveva essere inizialmente presentata entro il termine del 30 giugno 2022, termine poi prorogato al **30 novembre 2022** con il provv. Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022 n. 233822.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, hanno riscontrato **difficoltà** di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni (come peraltro segnalato nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre 2022).

Pertanto, per garantire all'utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento viene disposta la **modifica** dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022.

In sostanza, sono stati quindi concessi due mesi in più per tale adempimento (*cfr.* anche comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022).

Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata disposta anche la proroga del termine per il **riversamento** degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, termine definito al punto 1.5 del citato provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438.

In particolare, viene ora previsto che gli importi eccedenti i limiti dei massimali debbano essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il **31 gennaio 2023**, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

Al riguardo, si segnala altresì che l'Agenzia delle Entrate ha **aggiornato** le FAQ relative all'autodichiarazione aiuti di stato covid, inserendo una nuova FAQ intitolata "Calcolo interessi da recupero – NEW".

Posto che il regime ombrello consente di restituire l'ammontare dell'aiuto eccedente l'importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli **interessi da recupero**, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all'autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Viene quindi osservato dall'istante che il metodo di calcolo è **estremamente complesso** e pertanto sarebbe opportuno che l'Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Viene altresì chiesto se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di

riversamento.

L'Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), conferma anzitutto che gli interessi c.d. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti **unionale**, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell'ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di stato covid, ad avviso dell'Agenzia si deve tener conto del tempo che va dalla **fruizione/messa a disposizione** dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla **Sezione 3.12**, l'Agenzia afferma inoltre che gli interessi da recupero devono essere calcolati:

- per gli aiuti fruiti prima dell'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
- per gli aiuti fruiti dopo l'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

(MF/ms)